

Antincendio: promemoria sulle novità in vigore dal 4 ottobre 2022

Trascorso un anno le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021) stanno per entrare in vigore.

Questa circolare intende ricordare a tutti gli aspetti nuovi che avevamo già descritto nella circolare Api n. del 2021 a cui si rimanda per i dettagli.

La novità principale riguarda i **tempi di aggiornamento del corso per addetti antincendio**, è stato definito per legge che **ogni 5 anni** va svolto l'obbligo di aggiornamento.

Inoltre, si ricorda che ogni piano di emergenza deve tenere conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero:

- 1) **in esercizio**
- 2) **in emergenza;**

inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul **numero degli occupanti**; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per **persone con esigenze speciali**, ai fini di garantire l'inclusività.

La formazione sul tema emergenze deve riguardare **tutti i lavoratori** (art.3): il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure

minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

(SN/bd)